



Condizioni generali di vendita di Applied Chemicals Handels GmbH

1. Campo di applicazione: Le condizioni di vendita di seguito riportate si applicano a tutti i contratti stipulati in passato ed in futuro tra noi e i nostri aventi causa da un lato e i nostri partner commerciali, che siano imprenditori e non consumatori, e i loro aventi causa dall'altra, fatto salvo quanto diversamente concordato espressamente e per iscritto. Fatto salvo quanto diversamente previsto da tali espliciti accordi o dalle nostre condizioni generali di contratto, si applicano per il resto esclusivamente le disposizioni di legge. Non riconosciamo le condizioni di acquisto e di vendita dei nostri partner commerciali le quali non hanno pertanto validità, lo stesso dicasi delle riserve espresse oralmente o per iscritto dai nostri partner commerciali, a meno che esse non vengano da noi accettate espressamente e per iscritto.

2. Ordinazione e conferma dell'ordine: La rispettiva ordinazione e la conferma dell'ordine e/o ulteriori accordi di vendita (contratto quadro) costituiscono la base del rapporto con i nostri clienti. Le relazioni contrattuali divengono quindi effettive nel momento in cui entriamo in possesso di due documenti concordanti sottoscritti in forma vincolante dalle due parti contraenti, i quali attestino l'assoluta concordanza delle volontà di dette parti. Qualora avvenga e/o venga iniziato da parte nostra uno scambio di prestazioni precedentemente alla ricezione di tale attestato (tramite ordinazione presso il nostro fornitore dei prodotti ordinati o spedizione degli stessi dai nostri magazzini), si applicheranno esclusivamente le disposizioni di cui ai documenti da noi redatti, essi sopperiranno inoltre ad ogni mancanza ravvisabile in relazione alla stipula del contratto. In caso di contratti quadro è sufficiente il rispettivo ordine di consegna a richiesta (anche orale).

3. Esecuzione dell'ordine: Ci impegniamo ad assolvere regolarmente agli obblighi contrattuali a noi spettanti. Parimenti i nostri clienti sono vincolati al fedele rispetto degli accordi stipulati.

4. Prezzi: I prezzi concordati, ove non espressamente concordati in qualità di prezzi fissati, possono essere adeguati al livello dei prezzi nel caso in cui quest'ultimo subisca variazioni nel periodo compreso tra l'ordinazione e la consegna nel caso in cui tale oscillazione sia dovuta a condizioni da noi difficilmente, se non affatto, influenzabili. In particolare possiamo esigere un adeguamento dei prezzi nel caso in cui si verifichi un innalzamento dei costi dovuto ad interventi statali, come ad esempio l'incremento delle imposte di qualsiasi tipo (dazi, imposte, tasse, costi salariali accessori ecc.), l'introduzione o l'aumento delle assicurazioni prescritte, l'introduzione di ulteriori obblighi (ad esempio relativi alla tutela dei prodotti). Ciò si applica inoltre ai costi salariali accessori conseguenti alla stipula di contratti collettivi.

5. Fatture: I pagamenti devono avvenire, fatto salvo quanto diversamente concordato, entro 30 giorni a decorrere dalla data della fattura e senza alcuna deduzione. I versamenti devono essere effettuati nella valuta indicata nella fattura in denaro contante, tramite bonifico bancario o assegno; in ogni caso i costi sono a carico del nostro partner commerciale. Qualora il nostro partner commerciale si ritrovi in ritardo con il pagamento o sollevi obiezioni riguardo a una fattura, sarà nostra facoltà subordinare ulteriori consegne (assistenza) al pagamento anticipato o alla presentazione di adeguate garanzie, senza per questo poter essere considerati insolventi. Ciò si applica inoltre nel caso in cui la situazione economica del nostro partner commerciale si aggravi in modo tale da far temere il mancato rispetto dei suoi obblighi contrattuali. In caso di applicazione arbitraria di sconti non previsti e di simili detrazioni oppure in caso di superamento del termine di pagamento il nostro partner commerciale perderà il diritto a tutte le riduzioni e gli sconti previsti in sede contrattuale e dovrà corrispondere l'importo mancante con la maggiorazione degli interessi previsti a norma di legge per le transazioni effettuate tra imprenditori.

6. Consegna/obbligo di ispezione: Le merci da noi prodotte o commercializzate vengono recapitate all'indirizzo indicato dal cliente nel tempo più breve possibile, eventualmente su nostra indicazione

direttamente dal produttore. I termini di consegna sono da considerarsi come tempi di riferimento non vincolanti a meno che essi non vengano da noi indicati come termini inderogabili espressamente e per iscritto. Anche in quest'ultimo caso le merci saranno considerate consegnate entro il termine nel caso in cui esse siano state spedite tempestivamente sicché, in condizioni di ordinario svolgimento degli eventi, la consegna sarebbe avvenuta entro la scadenza prevista e se esse vengono comunque consegnate entro un termine ragionevole (il quale ha subito un prolungamento a causa di circostanze praticamente inevitabili), oppure nel caso in cui vengano spedite dal produttore o dai nostri magazzini prima che il nostro cliente abbia comunicato per iscritto di non necessitare più delle merci consentendoci in tal modo di bloccare la spedizione senza incorrere in costi.

7. Obblighi speciali dei nostri clienti: È compito del nostro cliente deve preoccuparsi che l'accettazione avvenga presso il luogo di consegna da parte di personale esperto nella manipolazione delle merci consegnate. Il nostro partner commerciale è responsabile dell'immediata ispezione della qualità chimica e della quantità da svolgersi a regola d'arte per l'individuazione di eventuali difetti (anche in nostro nome). Ciò include anche la regolare conservazione che sia adeguata alla relativa sostanza. Eventuali reclami dovranno essere presentati immediatamente, in forma scritta e dovranno riportare precisa indicazione del difetto e dei lotti interessati. In caso di mancata osservanza di tale obbligo il nostro partner commerciale perde ogni diritto relativamente a garanzia, risarcimento danni, impugnazione per errore, arricchimento e/o altri diritti nei confronti nostri o di altri, senza essere tuttavia dispensato dall'obbligo di soddisfare le nostre rivendicazioni. Qualora la merce venga rifiutata (in quanto non ordinata o non regolare) deve ugualmente essere presa in custodia e adeguatamente conservata fino a che ci occupiamo del suo smaltimento.

8. Garanzia/risarcimento danni/penale contrattuale: Nel caso in cui le merci ordinate presso di noi presentino difetti qualitativi o quantitativi ci deve essere data la possibilità di ovviare all'inconveniente tramite la sostituzione della merce stessa in tempi ragionevoli. Sarà considerato ragionevole un periodo di tempo durante il quale sia possibile procurarsi sul mercato e consegnare la merce di nuova produzione. È possibile esigere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui non venga da parte nostra posto rimedio al difetto. Qualora siano presenti difetti quantitativi, nel caso in cui non venga da parte nostra posto rimedio al difetto stesso, è possibile richiedere soltanto una riduzione del prezzo proporzionale alla parte mancante della consegna. Per il resto tutte le richieste di garanzia, risarcimento danni, impugnazione per errore nonché simili rivendicazioni di responsabilità, per qualunque motivo esse siano avanzate, saranno escluse laddove consentito a norma di legge. In ogni caso i risarcimenti danni e le impugnazioni per errore saranno limitati al valore indicato nella fattura relativa alla consegna (parziale). Si esclude espressamente la possibilità di un risarcimento per perdita di profitto, danni indiretti o conseguenti (ad esempio provocati da interruzione della produzione). Tali esclusioni di responsabilità hanno validità anche in caso di risoluzione o recessione dal contratto. In caso di difetti potrà essere trattenuta soltanto la parte della fattura che fa riferimento alle merci interessate da tali mancanze oppure la somma necessaria alla riparazione dei difetti stessi. Nel caso in cui in dovessimo, in via eccezionale, riconoscere una penale contrattuale, essa sarà limitata in ogni caso al 10% del valore indicato nella fattura relativa alla consegna (parziale). Non potrà essere richiesto alcun risarcimento addizionale per danni e parimenti decade la penale contrattuale nel caso in cui il cliente non abbia subito alcun danno o ne abbia subito soltanto di entità non significativa.

9. Varie: Il cliente si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge concernenti l'utilizzo, la conservazione e la riesportazione dei prodotti consegnati da noi o per nostro conto. Ciò include, ma non si limita al trattamento conforme alle disposizioni in materia di sicurezza di tali sostanze nell'ambito della produzione, lavorazione, conservazione e trasporto dei prodotti, con particolare riferimento anche all'osservanza dell'obbligo di contrassegno e di applicazione di avvertimenti (siano essi previsti dal diritto UE o da disposizioni locali). Il cliente ha l'obbligo di informarci qualora i contrassegni da noi applicati non siano conformi alle disposizioni vigenti nella sua regione.

10. Riserva del diritto di proprietà: Le merci da noi consegnate rimangono di nostra proprietà fino al loro completo pagamento. Qualora esse vengano sottoposte a lavorazione ed avvenga un mescolamento con altri prodotti, diveniamo comproprietari a condizione che il prodotto lavorato possieda un valore di mercato.

Per il resto non è consentita la lavorazione prima del completo pagamento. Qualora la merce venga rivenduta il cliente dovrà trasferire la nostra riserva di diritto di proprietà al suo cliente e il prezzo di acquisto richiesto dal primo dovrà considerarsi assegnato a noi nella misura necessaria a coprire il nostro credito; il cliente del cliente dovrà esserne immediatamente informato. In questo caso il cliente e il suo cliente saranno congiuntamente ed individualmente responsabili del pagamento del credito a noi spettante.

11. Cessione/compensazione: Il cliente non è autorizzato alla cessione di diritti facenti riferimento al presente rapporto contrattuale, a meno che il passaggio non avvenga mediante trasferimento di proprietà della propria azienda. Non è consentita alcuna compensazione mediante controrichieste o mancato pagamento di fatture (parziali) per reclami che fanno riferimento ad altre fatture (parziali).

12. Contratti quadro: Il cliente ha l'obbligo di richiedere la consegna della quantità minima di merci fissata nell'ambito del contratto entro il termine prestabilito.

Qualora egli non assolvere a tale obbligo sarà comunque vincolato al pagamento dell'importo che avrebbe dovuto versare qualora avesse effettuato l'ordinazione della merce. È inoltre nostra facoltà risolvere il contratto quadro lasciando tuttavia intatto l'obbligo da parte del cliente di corrispondere il compenso fino alla naturale scadenza del contratto stesso nel caso in cui esso si dovesse venire a trovare in condizioni di insolvenza.

13. Ingegneria meccanica: Poiché forniamo ai clienti impianti, macchinari e concetti per l'elaborazione di prodotti chimici, le nostre condizioni di vendita valgono anche per tali transazioni. Abbiamo facoltà di convertire le coperture da noi garantite per le passività in garanzie di tipo bancario e di emettere fatture parziali. In caso di difetti potrà essere trattenuta dal prezzo di acquisto soltanto la somma necessaria alla riparazione del difetto stesso. Qualora dovessero essere stipulati, in relazione alla fornitura di tali prodotti, uno o più contratti quadro, si dà per assodata la piena comprensione che la durata e l'entità del contratto quadro hanno giocato un ruolo di principale importanza nella configurazione dei prezzi, sicché in caso di prematura risoluzione del contratto quadro è nostra facoltà addebitare la differenza di prezzo rispetto ai prezzi di listino.

14. Lealtà: Le parti contraenti promettono di tenere in considerazione le reciproche esigenze. Conseguentemente esse non si sottrarranno reciprocamente personale, o in caso di cambio di personale o qualora singoli dipendenti si mettano in proprio non termineranno o limiteranno solamente o principalmente per queste ragioni la relazione commerciale, né tenteranno di sviluppare relazioni commerciali direttamente con le nostre parti contraenti aggirando la nostra società e utilizzando senza corrispondere adeguato compenso i contatti stabiliti o le informazioni rese disponibili tramite i nostri sforzi.

15. Forma scritta: Nell'ambito della presente relazione contrattuale la forma scritta sarà un requisito fondamentale per ogni forma di comunicazione, a meno che questa non avvenga esclusivamente in forma orale, in particolare, ma non solamente tramite fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione stampabili su carta. Nel caso di e-mail contenute in caselle di posta le scadenze decorrono a partire non prima del giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale messaggio nella casella di posta medesima. Per quanto concerne messaggi ricevuti nei giorni di sabato, domenica, Venerdì Santo o altre festività previste dalla legge essi acquistano valore legale (inizio di decorrenza dei termini) non prima del successivo giorno lavorativo.

16. Luogo di esecuzione/foro competente/clausola di scelta della legge/clausola salvatoria: Il luogo di esecuzione e il foro competente per tutte le dispute che potranno sorgere dal nostro rapporto contrattuale, incluse le dispute relative al suo venire in essere, è esclusivamente Vienna. Eccezionalmente possiamo anche fare ricorso ad un altro tribunale, qualora sussista una sua competenza sulla base di disposizioni di legge cogenti o qualora una sentenza pronunciata in Austria contro la parte convenuta non possieda applicabilità esecutiva nello stato di quest'ultima. Per tutte le dispute, comprese quelle inerenti alla validità/al venire in essere del presente accordo, si applicherà esclusivamente il diritto austriaco, e il conflitto tra le sue norme di riferimento e le leggi commerciali UN dovrà essere escluso. Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni

contrattuali dovessero rivelarsi inefficaci, ciò non avrà alcuna influenza sulla validità della relazione contrattuale.

In tal caso le parti contraenti hanno l'obbligo di porre in essere un'ulteriore disposizione che si avvicini il più possibile, relativamente all'aspetto economico, alla disposizione inefficace che va a sostituire.